

**L. 24 novembre 2000, n. 340, Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi (art. 18, commi 4 e 5, recanti modifiche dei commi 4 e 6 dell'art. 1 della l. 8 ottobre 1997, n. 352, recante delega per l'emanazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali)**  
(doi: 10.7390/9357)

Aedon (ISSN 1127-1345)  
Fascicolo 1, maggio 2001

**Ente di afferenza:**

()

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.  
Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

**Licenza d'uso**

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.

Legge 24 novembre 2000, n. 340

### Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2000, n. 275)

Art. 18. - Termini

1. *Omissis*

2. *Omissis*

3. *Omissis*

4. Il [comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352](#), è sostituito dal seguente:

"4. Il testo unico può essere aggiornato, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera b), entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti legislativi il cui schema è deliberato dal Consiglio dei Ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio di Stato e di detta Conferenza, alle competenti commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo è emanato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali".

5. Il [comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352](#), è sostituito dal seguente:

"6. Per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali può avvalersi dell'opera di una commissione composta da esperti, esterni o appartenenti all'amministrazione, particolarmente qualificati nel settore. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito delle ordinarie unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali".

6. *Omissis*

